

Milano - Sede legale e operativa  
Via Carlo Tenca 14  
20124 Milano - Italia  
Telefono: +39 02 742001  
Fax: +39 02 29533683

Email: [informazioni@actionaid.org](mailto:informazioni@actionaid.org)  
PEC: [actionaid@pec.it](mailto:actionaid@pec.it)  
Codice Fiscale: 09686720153

Roma - Sede operativa  
Via Ludovico di Savoia 2B  
00185 Roma - Italia  
Telefono: +39 06 45200510

Segretariato Internazionale  
Johannesburg

Napoli - Sede operativa  
Via San Carlo 32  
80133 Napoli - Italia  
Telefono: +39 081 9766758

**act!onaid**

— REALIZZA IL CAMBIAMENTO —

## Contributo ActionAid Italia

al disegno di legge recante *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028 - S. 1689*

### Premessa

ActionAid Italia è parte di una federazione internazionale che lavora in circa 70 paesi in Asia, Africa, Europa e America Latina per promuovere la giustizia sociale, l'uguaglianza di genere e l'eliminazione della povertà. Da anni è impegnata nella rimozione delle cause strutturali della violenza contro bambine, ragazze e donne, favorendo il loro accesso a percorsi di empowerment ed elaborando proposte politiche per garantire il rispetto e l'avanzamento dei loro diritti. In Italia, a partire dall'entrata in vigore del Decreto-Legge n. 93 del 2013, **ActionAid svolge un monitoraggio costante delle politiche pubbliche in materia di prevenzione e contrasto della violenza maschile contro le donne**, nonché di protezione delle vittime. Le analisi condotte nel triennio 2022-2024 hanno evidenziato la necessità di **intervenire in modo strutturale e continuativo sulle radici culturali della violenza, attraverso politiche di prevenzione primaria diversificate e stabilmente finanziate**, e di affiancare a queste, misure volte a rafforzare l'autonomia economica e lavorativa delle donne, condizione essenziale per garantire percorsi di uscita dalla violenza realmente duraturi.

### Superare l'approccio emergenziale intervenendo sulle cause culturali della violenza maschile contro le donne

Il disegno di legge di bilancio attualmente in esame non prevede alcuna misura o stanziamento specificamente dedicato alla **prevenzione primaria della violenza maschile contro le donne**. Questa assenza rappresenta una criticità rilevante: senza risorse certe, vincolate e pluriennali, gli interventi di prevenzione rischiano di restare frammentati, episodici e incapaci di incidere sulle cause culturali e sociali che alimentano la violenza.

Per rendere effettivo il contrasto alla violenza è necessario affiancare alle misure di protezione e repressione un **investimento strutturale e continuativo sulla prevenzione primaria**, in grado di promuovere il cambiamento culturale e l'uguaglianza di genere in tutti i contesti sociali. A tal fine, ActionAid propone di **introdurre un vincolo di destinazione minimo del 40% delle risorse previste al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto-Legge n. 93 del 2013**, cioè dei fondi stanziati annualmente per il finanziamento del Piano nazionale antiviolenza, da riservare specificamente ad attività di prevenzione primaria, al netto delle risorse già vincolate per centri antiviolenza e case rifugio.

Tale proposta nasce dalla consapevolezza che, sebbene la normativa vigente assicuri fondi, ancora insufficienti, per le attività di prevenzione secondaria e terziaria e per le misure di protezione, **permane una significativa lacuna in relazione alla prevenzione primaria**, per la quale la legge non prevede alcun vincolo di spesa. Introdurre una quota minima dedicata rappresenterebbe un passo decisivo per garantire un investimento stabile su questa priorità, senza incidere negativamente sulle altre aree d'intervento.

Perché ciò sia possibile, è tuttavia indispensabile prevedere un **incremento complessivo dei fondi destinati al Piano nazionale antiviolenza**, così da assicurare la piena copertura finanziaria di tutte le azioni previste, rafforzando la capacità dello Stato di agire in modo preventivo, sistemico e coerente rispetto agli impegni assunti con la **Convenzione di Istanbul** e con le **raccomandazioni del Grevio**.

**Milano - Sede legale e operativa**  
Via Carlo Tenca 14  
20124 Milano - Italia  
Telefono: +39 02 742001  
Fax: +39 02 29533683

Email: [informazioni@actionaid.org](mailto:informazioni@actionaid.org)  
PEC: [actionaid@pec.it](mailto:actionaid@pec.it)  
Codice Fiscale: 09686720153

**Roma - Sede operativa**  
Via Ludovico di Savoia 2B  
00185 Roma - Italia  
Telefono: +39 06 45200510

Segretariato Internazionale  
Johannesburg

**Napoli - Sede operativa**  
Via San Carlo 32  
80133 Napoli - Italia  
Telefono: +39 081 9766758

**act!onaid**

— **REALIZZA IL CAMBIAMENTO** —

### *Rafforzare le misure per garantire l'indipendenza socioeconomica delle donne*

ActionAid accoglie positivamente l'attenzione riservata dal disegno di legge di bilancio, e in particolare dall'articolo 54, al tema dell'occupazione e del sostegno alle donne che hanno subito violenza. Tuttavia, ritiene necessario **rafforzare e ampliare le misure previste**, affinché possano rispondere in modo più completo alle diverse condizioni delle donne che hanno subito violenza. Il tema del lavoro, infatti, non riguarda soltanto la ricerca o l'inserimento occupazionale, ma anche la **possibilità di mantenere il proprio impiego durante il percorso di fuoriuscita dalla violenza**. Le donne già occupate incontrano spesso difficoltà nel conciliare l'attività lavorativa con le esigenze di protezione, assistenza psicologica e riorganizzazione della propria vita, soprattutto in presenza di impieghi precari o carichi di cura non condivisi.

In tale contesto, il **congedo indennizzato per donne vittime di violenza**, introdotto dall'art. 24 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 80, rappresenta uno strumento fondamentale, ma necessita di un potenziamento. I dati Istat indicano infatti che la permanenza media nelle case di accoglienza è pari a 137 giorni e che i percorsi complessivi di fuoriuscita dalla violenza si protraggono generalmente per periodi più lunghi, in ragione della necessità di continuare a fruire di servizi legali, medici e psicologici. La durata attuale della misura risulta dunque non coerente con i tempi medi dei percorsi di protezione.

Si propone pertanto di **estendere la durata del congedo indennizzato da tre ad almeno sei mesi**, prevedendo un **contestuale incremento delle risorse allocate** sul capitolo 3520 dello *Stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*, attualmente pari a circa 13,4 milioni di euro. Tale stanziamento, infatti, copre un numero limitato di beneficiarie (circa 1185 donne per un congedo di tre mesi) a fronte di una domanda media annua superiore le quattromila unità. Nel 2024, solo il 26% delle domande presentate (1.185 su 4.531) è stato accolto. L'incremento della dotazione finanziaria si rende quindi necessario per assicurare la piena fruibilità della misura e l'estensione della durata del congedo a tutte le lavoratrici aventi diritto.

Inoltre, per le lavoratrici autonome, occorre integrare la disciplina vigente, che prevede un'indennità giornaliera pari all'80% del salario minimo per un periodo massimo di tre mesi, con una disposizione che consenta la **sospensione della tassazione** per un periodo di pari durata.

Garantire la possibilità di sospendere temporaneamente l'attività lavorativa senza conseguenze economiche o occupazionali rappresenta una condizione indispensabile per consentire alle donne di intraprendere percorsi di uscita dalla violenza in condizioni di sicurezza e dignità, promuovendo la loro autonomia economica e sociale e contribuendo al pieno esercizio del diritto a una vita libera dalla violenza.

## Proposte emendative

Alla luce di tale quadro politico, al fine di contrastare il fenomeno della violenza maschile contro le donne e garantire a queste ultime adeguato supporto, si propongono le seguenti modifiche al disegno di legge *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028 – A.S. 1689*

### Proposta emendativa n. 1 – Finanziamento interventi prevenzione primaria

#### Proposta

Dopo l'art. 54 inserire il seguente:

#### Art. 54-bis

(Modifica all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, in materia di finanziamento di azioni di prevenzione primaria)

1. All'articolo 5, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 le parole: «15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Una quota pari ad almeno il 40 per cento delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo, fatte salve quelle di cui al comma 2, lettera d), è destinata all'attuazione delle attività di prevenzione primaria previste dal Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ovvero a interventi volti a contrastare gli stereotipi di genere e cambiare norme sociali e pratiche che alimentano la disparità promuovendo una cultura paritaria e di rispetto tra donne e uomini a tutti i livelli della società, includendo tra questi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le finalità di cui al comma 2, lettera a), b) e c) del presente articolo»

2. Per l'attuazione dell'art. 5, comma 3 del Decreto-Legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito, con modificazioni, in legge 15 ottobre 2013, n. 119, nonché delle disposizioni previste dal comma 1 del presente articolo, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

#### Relazione illustrativa

La proposta emendativa intende introdurre l'articolo 54-bis, recante modifiche all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, in materia di finanziamento delle politiche di prevenzione della violenza contro le donne, con particolare riferimento agli interventi di prevenzione primaria.

**Il comma 1, lettera a)** dispone l'incremento della dotazione finanziaria annua destinata all'attuazione del Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, elevando l'importo da 15 a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Tale aumento risponde alla necessità di

rafforzare la capacità di intervento a livello nazionale e territoriale, in coerenza con le azioni previste dal Piano strategico, e di assicurare in particolare l'attuazione di interventi di prevenzione primaria.

**La lettera b)** introduce un nuovo comma 3-bis, finalizzato a garantire che almeno il 40 per cento delle risorse previste al comma 3 – al netto delle risorse già vincolate per i centri antiviolenza e le case rifugio (comma 2, lettera d) – sia destinato all'attuazione di **attività di prevenzione primaria**. Tali attività, in linea con le indicazioni contenute nel Piano strategico nazionale, mirano a incidere sulle cause strutturali della violenza contro le donne, attraverso il contrasto degli stereotipi di genere e la promozione di una cultura fondata sul rispetto e sulla parità tra donne e uomini. La disposizione prevede inoltre, in via esemplificativa e non esaustiva, il collegamento con altre finalità già previste nell'ambito dell'articolo 5, comma 2.

**Il comma 2** introduce una norma finanziaria volta a garantire la copertura dell'aumento di risorse previsto al comma 1, lettera a), mediante l'incremento, a decorrere dall'anno 2025, del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. L'incremento è quantificato in **15 milioni di euro annui**, corrispondenti all'incremento della dotazione del comma 3, e trova copertura attraverso una **riduzione di pari importo del Fondo per interventi strutturali di politica economica**, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

L'intervento proposto consente di rafforzare, con risorse certe e stabilmente allocate, il pilastro della prevenzione della violenza contro le donne, in attuazione dei principi sanciti dalla normativa nazionale e dagli obblighi internazionali assunti, con particolare riferimento alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul).

#### Relazione tecnica

La proposta emendativa introduce l'articolo 54-bis, che modifica l'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, al fine di **incrementare le risorse destinate all'attuazione del Piano** strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica e di **vincolarne una parte al finanziamento di interventi di prevenzione primaria**.

Nel dettaglio, il **comma 1, lettera a)** prevede un aumento delle risorse da 15 a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 comportando un onere aggiuntivo pari a 15 milioni di euro annui a carico del bilancio dello Stato. Tale incremento ha natura strutturale e concorre alla dotazione del Piano strategico nazionale, senza modificare la natura giuridica del fondo. La disposizione introdotta dal **comma 1, lettera b)** che destina almeno il 40% delle risorse previste al comma 3 ad attività di prevenzione primaria, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si tratta di un vincolo interno alla programmazione della spesa già autorizzata. La previsione mira, infatti, a definire priorità di utilizzo delle risorse, lasciando impregiudicata la dotazione complessiva. Per garantire la copertura dell'onere derivante dall'incremento delle risorse di cui al comma 3, il **comma 2** dispone l'aumento del *Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità* di cui all'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, per un ammontare pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2025. Tale incremento è compensato mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282. La misura garantisce, pertanto, invarianza degli effetti sul saldo netto da finanziare e sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione.

Testo a fronte

TESTO IN VIGORE DL 93/2013, art. 5, comma 3	TESTO EMENDATO DL 93/2013, art.5, comma 3
<p>3. Per il finanziamento del Piano, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'<a href="#">articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223</a>, convertito, con modificazioni, dalla <a href="#">legge 4 agosto 2006, n. 248</a>, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Tali risorse sono destinate dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata per le pari opportunità alle azioni a titolarità nazionale e regionale previste dal Piano, fatte salve quelle di cui al comma 2, lettera d), del presente articolo. Le risorse destinate alle azioni a titolarità regionale ai sensi del presente comma sono ripartite annualmente tra le regioni dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata per le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con il medesimo provvedimento di cui al comma 2 dell'articolo 5-bis del presente decreto.</p>	<p>3. Per il finanziamento del Piano, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'<a href="#">articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223</a>, convertito, con modificazioni, dalla <a href="#">legge 4 agosto 2006, n. 248</a>, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di <b>30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025</b>. Tali risorse sono destinate dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata per le pari opportunità alle azioni a titolarità nazionale e regionale previste dal Piano, fatte salve quelle di cui al comma 2, lettera d), del presente articolo. Le risorse destinate alle azioni a titolarità regionale ai sensi del presente comma sono ripartite annualmente tra le regioni dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata per le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con il medesimo provvedimento di cui al comma 2 dell'articolo 5-bis del presente decreto</p> <p><b>3-bis. Una quota pari ad almeno il 40 per cento delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo, fatte salve quelle di cui al comma 2, lettera d), è destinata all'attuazione delle attività di prevenzione primaria previste dal Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ovvero a interventi volti a contrastare gli stereotipi di genere e cambiare norme sociali e pratiche che alimentano la disparità promuovendo una cultura paritaria e di rispetto tra donne e uomini a tutti i livelli della società, includendo tra questi, a titolo esemplificativo e non esaustivo le finalità di cui al comma 2, lettera a), b) e c) del presente articolo.</b></p>

## Proposta emendativa n. 2 – Estensione congedo indennizzato per motivi di violenza

### Proposta

*Dopo l'art. 55 inserire il seguente:*

#### Art. 55-bis

Estensione congedo per le donne vittime di violenza di genere

1. Al comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, le parole: «massimo di tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «di sei mesi».
2. Al comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, le parole: «il periodo corrispondente all'astensione, la cui durata non può essere superiore a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti «un periodo della durata di sei mesi».
3. Al comma 241 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole «massima di tre mesi» sono sostituite dalle seguenti «almeno sei mesi».
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, 2 e 3, valutati in 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

### Relazione illustrativa

L'emendamento proposto intende rafforzare la tutela delle donne vittime di violenza di genere, intervenendo sull'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, e sull'articolo 1, comma 241, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per **estendere la durata del congedo indennizzato da tre a sei mesi**. Tale misura nasce dall'esigenza di **adeguare la normativa alla realtà effettiva dei percorsi di fuoriuscita dalla violenza**, che richiedono tempi significativamente superiori rispetto ai tre mesi oggi previsti. Secondo i dati ISTAT, infatti, **la permanenza media nelle case rifugio è pari a 137 giorni**, mentre il percorso complessivo di protezione e reinserimento può protrarsi per diversi mesi ulteriori, includendo attività di sostegno psicologico, consulenza legale, assistenza sanitaria e azioni di empowerment economico.

L'estensione del periodo di congedo a **sei mesi** risponde pertanto a un principio di **adeguatezza e realismo**, colmando il divario tra la durata legale dell'astensione e i tempi medi del percorso di fuoriuscita dalla violenza. Essa si pone in linea con gli impegni internazionali assunti dall'Italia nell'attuazione della **Convenzione di Istanbul**, che richiede agli Stati di garantire misure di sostegno alle donne vittime di violenza in grado di favorirne il reinserimento sociale e lavorativo.

Inoltre, la relazione evidenzia come la **previsione di spesa attualmente stanziata (circa 13,4 milioni di euro)** consenta la copertura per appena il 26% delle richieste annue. L'emendamento, pertanto, non solo amplia la durata del congedo, ma **adegua il fabbisogno finanziario**, fissando una dotazione pari ad almeno **20 milioni di euro annui** a decorrere dal 2026, da imputare al fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

### Relazione tecnica

L'emendamento dispone l'estensione da tre a sei mesi della durata massima del congedo indennizzato per le donne vittime di violenza di genere, previsto dall'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80,



e dall'articolo 1, comma 241, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. L'intervento determina un incremento del fabbisogno connesso all'erogazione dell'indennità a carico dell'INPS, proporzionale al raddoppio della durata del periodo indennizzabile.

Sulla base dei dati del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la spesa attualmente iscritta al capitolo 3520 dello stato di previsione del medesimo Ministero ammonta a circa **13,4 milioni di euro annui**, a copertura di **1.185 beneficiarie per un periodo massimo di tre mesi**, con un costo medio unitario di circa **11.300 euro per beneficiaria**. Considerando l'estensione del congedo a sei mesi, il costo unitario stimato raddoppia a circa **22.600 euro per beneficiaria**.

Con il nuovo stanziamento previsto pari a **33,4 milioni di euro annui a decorrere dal 2026**, la misura consentirebbe di coprire **circa 1.480 beneficiarie** per l'intera durata semestrale del congedo, garantendo una più ampia copertura della platea potenziale e una durata coerente con i tempi medi dei percorsi di protezione, che secondo i dati Istat ammontano a circa 137 giorni di permanenza media nelle case di accoglienza. Tuttavia, anche con l'incremento delle risorse, la misura non risulterebbe sufficiente a soddisfare l'intera domanda potenziale, che nel corso del **2024 ha superato le 4.000 richieste di congedo**, segnalando la necessità di ulteriori interventi di potenziamento e di adeguamento delle risorse nei prossimi esercizi.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della misura si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri di natura amministrativa o gestionale per l'INPS né per altre amministrazioni, poiché le procedure di concessione, gestione e rendicontazione del beneficio restano invariate rispetto alla disciplina vigente.

#### Testo a fronte

<b>TESTO IN VIGORE</b> <b>D.lgs 80/2015, art. 24, commi 1 e 2</b>	<b>TESTO EMENDATO</b> <b>D.lgs 80/2015, art. 24, commi 1 e 2</b>
1. La dipendente di datore di lavoro pubblico o privato, con esclusione del lavoro domestico, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificata dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui all'articolo 5- <i>bis</i> decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al suddetto percorso di protezione per un periodo massimo di tre mesi.	1. La dipendente di datore di lavoro pubblico o privato, con esclusione del lavoro domestico, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificata dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui all'articolo 5- <i>bis</i> decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al suddetto percorso di protezione per un periodo di <b>sei</b> mesi.
2. Le lavoratrici titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificate dai servizi sociali del Comune di residenza o dai Centri antiviolenza o dalle Case rifugio di cui all'articolo 5- <i>bis</i> , del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, hanno diritto alla sospensione del rapporto contrattuale per motivi connessi allo svolgimento del percorso di protezione, per il periodo corrispondente all'astensione, la cui durata non può essere superiore a tre mesi.	2. Le lavoratrici titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificate dai servizi sociali del Comune di residenza o dai Centri antiviolenza o dalle Case rifugio di cui all'articolo 5- <i>bis</i> , del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, hanno diritto alla sospensione del rapporto contrattuale per motivi connessi allo svolgimento del percorso di protezione, per un periodo della durata di <b>sei</b> mesi.

TESTO IN VIGORE L. 232/2016, art. 1, comma 241	TESTO EMENDATO L. 232/2016, art. 1, comma 241
241. Il diritto all'astensione dal lavoro di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, è riconosciuto alle lavoratrici autonome nella misura massima di tre mesi.	241. Il diritto all'astensione dal lavoro di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, è riconosciuto alle lavoratrici autonome nella misura di almeno <b>sei</b> mesi.

**Proposta emendativa n. 3 – Sospensione degli adempimenti fiscali e contributivi per le lavoratrici autonome che hanno subito violenza**

Proposta

*Dopo l'art. 55 inserire il seguente:*

Art. 55-ter

1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, dopo l'articolo 24 è inserito il seguente:

«Art. 24-bis.

(Sospensione degli adempimenti fiscali e contributivi per le lavoratrici autonome che hanno subito violenza)

1. Alle lavoratrici autonome che hanno subito violenza e sono prese in carico dalle strutture di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, è riconosciuta la sospensione, per un periodo massimo di sei mesi, degli adempimenti e dei versamenti relativi alle imposte sui redditi, all'imposta sul valore aggiunto, alle addizionali e ai contributi previdenziali obbligatori, nonché dei termini di prescrizione e decadenza connessi.
2. La sospensione decorre dalla data di presentazione dell'istanza da parte della lavoratrice autonoma all'Agenzia delle entrate o all'ente previdenziale di riferimento, corredata dall'attestazione della presa in carico dalle strutture di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e la Ministra per le pari opportunità e la famiglia, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di attuazione della sospensione di cui al comma 1, nonché le condizioni e i termini per la ripresa degli adempimenti e dei versamenti sospesi, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
4. La presente disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fatto salvo quanto previsto per l'attuazione del decreto di cui al comma 3.



## Relazione illustrativa

L'emendamento introduce, all'interno del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, un nuovo articolo 24-bis volto a rendere effettiva la tutela economica riconosciuta alle lavoratrici autonome vittime di violenza di genere, mediante la sospensione temporanea degli adempimenti fiscali e contributivi.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 241, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, alle lavoratrici autonome e alle libere professioniste che beneficiano del congedo per motivi di violenza di genere è riconosciuta un'indennità giornaliera pari all'80% del salario minimo giornaliero. Tale misura costituisce un importante presidio di tutela, ma nella prassi l'indennità risulta spesso insufficiente a coprire le mancate entrate derivanti dalla sospensione dell'attività lavorativa, anche in considerazione degli obblighi fiscali e contributivi che continuano a gravare sulle beneficiarie.

La sospensione prevista dal nuovo articolo 24-bis ha quindi la finalità di consentire alle lavoratrici autonome che hanno subito violenza, e che sono prese in carico dalle strutture della rete nazionale antiviolenza di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, di disporre di un periodo di sollievo economico e amministrativo in cui l'indennità possa realmente assolvere la sua funzione di sostegno al reddito e di accompagnamento nel percorso di protezione e reinserimento lavorativo. La sospensione, della durata massima di sei mesi, riguarda gli adempimenti e i versamenti relativi alle imposte sui redditi, all'imposta sul valore aggiunto, alle addizionali e ai contributi previdenziali obbligatori, nonché i termini di prescrizione e decadenza correlati. Essa decorre dalla data di presentazione di un'istanza corredata dall'attestazione di presa in carico da parte delle strutture riconosciute dalla normativa vigente, secondo modalità che saranno definite con decreto interministeriale.

## Relazione tecnica

La disposizione introdotta dall'articolo 24-bis del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, come modificato dal presente emendamento, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'intervento si inserisce nel quadro delle misure già previste dall'articolo 1, comma 241, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che ha esteso alle lavoratrici autonome e alle libere professioniste il diritto al congedo per motivi di violenza di genere e alla relativa indennità giornaliera pari all'80 per cento del salario minimo giornaliero. La sospensione degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi prevista dal nuovo articolo 24-bis ha natura **meramente temporanea** e non determina riduzioni di gettito permanenti. Essa consente di evitare che, nel periodo di congedo o di sospensione dell'attività lavorativa, **le beneficiarie siano gravate da obblighi fiscali e previdenziali che assorbirebbero l'indennità riconosciuta, vanificandone la funzione di sostegno economico.**

L'attuazione della misura sarà definita con decreto interministeriale del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e la Ministra per le pari opportunità, da adottarsi entro sessanta giorni, utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Pertanto, l'emendamento **non comporta effetti finanziari diretti** sul bilancio dello Stato e non richiede apposita copertura finanziaria. Eventuali effetti di cassa derivanti dal differimento dei versamenti saranno di natura temporanea e gestiti nell'ambito del normale profilo di fabbisogno.